



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI “PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’” nell’ambito del “REDDITO DI CITTADINANZA” (in attuazione della L. n. 26/2019)

FAQ

1) Una Cooperativa Sociale con sede legale e operativa in un Comune diverso dal Comune di Bologna (nello specifico nel Comune di San Lazzaro di Savena) è ammessa a presentare manifestazione d’interesse?

In conformità a quanto prescritto nell’Avviso di Manifestazione di interesse all’art.4 (*Requisiti di partecipazione*) il soggetto proponente deve possedere sede legale e/o operativa nel Comune di Bologna. E’ tuttavia possibile la proposta di PUC in forma associata, unitamente a soggetti del terzo settore che abbiano sede operativa e/o legale nel Comune di Bologna. In tal caso il soggetto capofila deve essere il soggetto avente sede legale e/o operativa nel Comune di Bologna. Rimane inteso che i progetti si rivolgono a beneficiari RDC aventi residenza nel Comune di Bologna e che, quindi, le attività dei PUC dovranno svolgersi all’interno del territorio del Comune di Bologna.

2) A chi spetta l’attivazione delle coperture assicurative INAIL e delle coperture assicurative per la Responsabilità civile verso terzi?

I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative INAIL, attraverso l’utilizzo della piattaforma GEPI. Gli ETS proponenti, in quanto soggetti responsabili dell’organizzazione delle attività dei PUC, attivano idonee polizze di RC – fermo restando che i relativi oneri assicurativi rientrano tra le spese ammesse a rimborso da parte del Comune.

3) Il coinvolgimento dei beneficiari RDC in attività di manutenzione e ripristino di arredi urbani nell’ambito di un progetto formativo parallelo può considerarsi incompatibile con quanto previsto dall’art. 7 del bando?

I progetti utili alla collettività potranno avere varia natura (culturale, sociale, artistica, ambientale, formativa) purché si tratti di attività specificatamente volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed i beneficiari RDC non vengano in alcun modo utilizzati in sostituzione di personale dipendente per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione dell’ETS, per sostituire lavoratori assenti ovvero per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Nello specifico caso indicato, dunque, i beneficiari RDC potranno essere impiegati a supporto del personale dell’ETS direttamente responsabile delle attività di manutenzione e ripristino degli arredi urbani.

4) Tra il materiale di consumo che potrà essere ammesso a rimborso può essere ricompreso anche materiale di tipo edile (legno, ferro, cemento, vernici, collanti, ferramenta varia, benzina per generatore etc) oppure di tipo artigianale (argilla, gress, smalti e cristalline, acrilici, diluenti, gesso, colle, fogli di plexiglass etc.)?

Per materiale di consumo si fa riferimento al materiale strettamente indispensabile ai fini della realizzazione dei progetti/laboratori proposti, che dovrà essere specificatamente indicato nella scheda di progetto di cui all’allegato c). Come previsto all’art. 9 dell’avviso di manifestazione di interesse tutti i costi indicati debbono

essere coerenti rispetto al progetto e saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione medesima.

5) Rispetto agli ambiti riportati nell'allegato C vorremmo indicarne più di uno, è possibile?

Sì, laddove il progetto riguardi più ambiti di attività.

6) Le 8/16 ore settimanali che i beneficiari PUC sono chiamati a svolgere possono essere distribuite su 3/4 giorni a settimana? C'è un numero di mesi indicativo per cui si vuole impegnare la persona? Un numero minimo e massimo di ore da dedicarle?

Le 8/16 ore settimanali, previo accordo con il beneficiario interessato, potranno essere liberamente distribuite, purché non venga superato il limite massimo mensile di 32 ore totali. Non è prevista una durata minima né una durata massima per i PUC, purché la durata proposta sia funzionale al raggiungimento di uno specifico obiettivo ed i costi preventivati siano parametrati alla stessa. I progetti in ogni caso, per essere ammessi a rimborso, non potranno avere una durata eccedente la misura del RDC (durata massima dal mese di prima erogazione: 18 mesi salvo decadenza).

7) Che durata avranno gli accordi di collaborazione che verranno sottoscritti con il Comune?

Gli accordi che regoleranno i diritti/doveri reciproci avranno generalmente durata fino al 31/12/2022 e potranno essere eventualmente rinnovati, previo accordo tra le parti. E' comunque possibile convenire, in caso di specifiche esigenze dell'ETS, una durata inferiore.

8) Si chiede di specificare se una ONLUS unicamente iscritta all'anagrafe ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate, ma NON iscritta ad alcuno dei Registri Regionali previsti (Registro delle Associazioni di promozione sociale e Registro delle Organizzazioni di volontariato) possa presentare istanza di ammissione. Più nello specifico per "registri attualmente previsti dalle normative di settore" si fa riferimento ai registri regionali che a breve verranno sostituiti dal RUNTS oppure si fa riferimento anche all'anagrafe delle ONLUS istituita presso l'Agenzia delle Entrate?

L'iscrizione alla anagrafe delle O.N.L.U.S., come specificato dal sito dell'Agenzia delle Entrate, permette ad associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, di poter usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'Iva e le altre imposte indirette. Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti interessati devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), presentando una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Questo adempimento non è richiesto alle cosiddette "Onlus di diritto": organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995, Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee (Legge 49/1987), le cooperative sociali iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991) e i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali. Ciò premesso, considerato che siamo in presenza di un'iscrizione finalizzata all'ottenimento di agevolazioni fiscali e tributarie, si ritiene che la sola iscrizione all'Anagrafe delle O.N.L.U.S. non possa costituire titolo per la partecipazione al bando indetto dal Comune di Bologna, in quanto le norme transitorie, come previste dall'art. 101 del Codice del Terzo Settore, fanno esplicito riferimento ad uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore e iscrizione all'Anagrafe delle O.N.L.U.S. non può essere annoverato tra uno di questi, avendo la stessa rilevanza ai fini fiscali e tributari (D. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)